

Unione Montana Alto Monferrato Aleramico

PROVINCIA DI AL

DECRETO DEL PRESIDENTE N.1

OGGETTO:

Nomina dei Responsabili dei Servizi – anno 2026.

L'anno duemilaventisei del mese di gennaio del giorno ventitre nel proprio ufficio,

IL PRESIDENTE

PREMESSO CHE:

- i Comuni di Bistagno, Castelletto D'Erro, Ponzone e Terzo costituiscono l'Unione Montana Alto Monferrato Aleramico;
- l'Unione Montana non dispone di proprio personale dipendente;
- con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 8 del 24/07/2024, esecutiva ai sensi di legge, è stato eletto Presidente di questa Unione il sottoscritto sig. Roberto Vallegra, Sindaco del Comune di Bistagno;
- con deliberazione della Giunta Comunale di Bistagno n. 4 del 19/01/2026, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo schema di convenzione tra l'Unione Montana Alto Monferrato Aleramico ed il Comune di Bistagno per l'utilizzo parziale di personale dipendente del Comune di Bistagno - art. 23 CCNL Funzioni Locali del 16/11/2022;
- lo schema di convenzione di cui sopra è stato approvato dalla Giunta dell'Unione Montana con deliberazione di Giunta n. 2 del 23/01/2026, esecutiva ai sensi di legge;

ATTESO CHE:

- ai sensi dell'art. 50, comma 10, del d. lgs. n. 267/2000 *"Il sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali e provinciali"*;
- in data 16/11/2022 è stato sottoscritto il nuovo C.C.N.L. Funzioni Locali 2019-2021 che, al Titolo III, introduce la disciplina del nuovo ordinamento professionale ed al capo II (artt. 16 e seguenti) regola gli incarichi di "Elevata Qualificazione" in sostituzione delle precedenti "Posizioni Organizzative";

DATO ATTO che alle Unioni si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei Comuni (art. 32, comma 5, d. lgs. n. 267/2000);

CONSIDERATO che la disciplina delle posizioni di “Elevata Qualificazione” del C.C.N.L. 16/11/2022 del Comparto Funzioni Locali si discosta solo marginalmente dalla precedente disciplina delle “Posizioni Organizzative” di cui al C.C.N.L. 31/03/1999 del Comparto Regioni ed Autonomie Locali e al C.C.N.L. 21/05/2018 del Comparto Funzioni Locali;

RICHIAMATO, in particolare:

- l'art. 16 del C.C.N.L. Funzioni Locali del 16/11/2022, il quale testualmente dispone che:

1. *Gli enti istituiscono posizioni di lavoro di elevata responsabilità con elevata autonomia decisionale, previamente individuate dalle amministrazioni in base alle proprie esigenze organizzative. Ciascuna di tali posizioni costituisce oggetto di un incarico a termine di EQ, conferito in conformità all'art. 18 del presente CCNL. Tali posizioni richiedono: - responsabilità amministrative e di risultato, a diversi livelli, in ordine alle funzioni specialistiche e/o organizzative affidate, inclusa la responsabilità di unità organizzative; responsabilità amministrative derivanti dalle funzioni organizzate affidate e/o conseguenti ad espressa delega di funzioni da parte del dirigente, 25 implicante anche la firma del provvedimento finale, in conformità agli ordinamenti delle amministrazioni; - conoscenze altamente specialistiche, capacità di lavoro in autonomia accompagnata da un grado elevato di capacità gestionale, organizzativa, professionale atta a consentire lo svolgimento di attività di conduzione, coordinamento e gestione di funzioni organizzativamente articolate di significativa importanza e responsabilità e/o di funzioni ad elevato contenuto professionale e specialistico, implicanti anche attività progettuali, pianificatorie e di ricerca e sviluppo.*

2. *Le suddette posizioni di lavoro vengono distinte in due tipologie: a) posizione di responsabilità di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa; b) posizione di responsabilità con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche l'iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum.*

3. *Gli incarichi di EQ, afferenti alle suddette posizioni di lavoro di cui al comma 2, possono essere affidati a personale inquadrato nell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, ovvero a personale acquisito dall'esterno ed inquadrato nella medesima area.*

4. *Nel caso in cui gli Enti siano privi di personale dell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, la presente disciplina si applica:*

a) presso i comuni, ai dipendenti classificati nell'area degli Istruttori o degli Operatori esperti;

b) presso le ASP e le IPAB, ai dipendenti classificati nell'area degli Istruttori.

- l'art. 18, comma 1, C.C.N.L. Funzioni Locali 16/11/2022, il quale testualmente dispone che:

1. *Gli incarichi di EQ, previa determinazione di criteri generali da parte degli enti, sono conferiti dai dirigenti per un periodo massimo non superiore a 3 anni con atto scritto e motivato e possono essere rinnovati con le medesime formalità.*

- l'art. 19 C.C.N.L. Funzioni Locali 16/11/2022, il quale testualmente dispone che:

1. *Negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, le posizioni di responsabile di ciascuna struttura apicale, secondo l'ordinamento organizzativo dell'ente, sono automaticamente individuate come posizioni di lavoro oggetto di incarichi di EQ ai sensi dell'art. 16 del presente CCNL.*

2. *Nei comuni privi di posizioni dirigenziali, la cui dotazione organica preveda posti appartenenti all'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, ove tuttavia non siano in servizio dipendenti appartenenti alla predetta area oppure nei casi in cui, pure essendo in servizio dipendenti inquadrati in tale area, non sia possibile attribuire agli stessi un incarico ad interim di EQ per la carenza delle competenze professionali a tal fine richieste, al fine di garantire la continuità e la regolarità dei servizi istituzionali è possibile, in via eccezionale e temporanea, conferire l'incarico di EQ anche a personale dell'area degli Istruttori, purché in possesso delle necessarie capacità ed esperienze professionali.*

3. *I comuni possono avvalersi della particolare facoltà di cui al comma 4 per una sola volta, salvo il caso in cui una eventuale reiterazione sia giustificata dalla circostanza che siano già state avviate le procedure per l'acquisizione di personale dell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione. In tale ipotesi, potrà eventualmente procedersi anche alla revoca anticipata dell'incarico conferito.*

4. *Il dipendente appartenente all'area degli Istruttori, cui sia stato conferito un incarico di EQ, ai sensi del comma 3, ha diritto alla sola retribuzione di posizione e di risultato previste per l'incarico di EQ nonché, sussistendone i presupposti, anche ai compensi aggiuntivi dell'art. 20 (Compensi aggiuntivi ai titolari di incarichi di EQ), con esclusione di ogni altro compenso o elemento retributivo, ivi compreso quello per mansioni superiori di cui all'art. 8 del CCNL del 14.09.2000. [...]”;*

- l'art. 23, comma 5, C.C.N.L. Funzioni Locali 16/11/2022;

RILEVATO che questa Unione è priva di figure dirigenziali;

ATTESO che, per espressa previsione statutaria (art. 34, comma 1) *“Fino all’emanazione degli atti regolamentari da parte dei propri organi, all’Unione si applicano, provvisoriamente e in quanto compatibili, i regolamenti adottati dal Comune di maggior entità demografica”*;

RICHIAMATA, pertanto, la deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Bistagno n. 64 del 15/09/2023, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto *“C.C.N.L. Funzioni Locali 16/11/2022. Approvazione del “Regolamento delle posizioni di elevata qualificazione”, contenente i criteri per l’individuazione, il conferimento e la revoca degli incarichi di “Elevata Qualificazione”, la metodologia di graduazione delle posizioni attraverso la pesatura delle funzioni assegnate ed il metodo di calcolo, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 16 e seguenti del C.C.N.L. 16.11.2022 Comparto Funzioni Locali;*

TENUTO CONTO che ai sensi dell'art. 10, comma 3, del succitato regolamento, gli incarichi di Elevata Qualificazione – E.Q. sono conferiti dal Sindaco, sulla base dei criteri definiti dal regolamento stesso, per un periodo massimo di 3 (tre) anni e sono rinnovabili;

VISTI e RICHIAMATI:

- il decreto del Presidente n. 7/2021 ad oggetto *“Incarico di posizione organizzativa e responsabile dell’area protezione civile”*;
- il decreto del Presidente n. 3/2022 ad oggetto *“Incarico di posizione organizzativa e responsabile dell’area Economico/Finanziaria”*;
- il decreto del Presidente n. 4/2022 ad oggetto *“Incarico di posizione organizzativa e responsabile dell’area polizia locale”*;
- il decreto del Vice-Presidente n. 3/2024 ad oggetto *“Conferma attribuzione al Presidente delle funzioni di Responsabile dell’area tecnica ai sensi dell’art. 53, comma 23, della legge 23/12/2000, n. 388 e s.m.i.”*;
- il decreto del Presidente n. 1/2025 ad oggetto *“Nomina dei Responsabili dei Servizi – anno 2025”*;

RAVVISATA la necessità di garantire la piena operatività degli Uffici e dei Servizi e, pertanto, di individuarne i relativi Responsabili per l’anno 2026, onde affidare agli stessi i compiti, compresa l’adozione degli atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, che la legge e lo statuto espressamente non riservano agli organi di governo, previsti dall’art. 107, commi 2 e 3, del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

CONSIDERATA l’attuale dotazione organica, l’organizzazione e le modalità di svolgimento dei servizi;

RITENUTO di confermare, con il presente decreto, l’importo della retribuzione di posizione a suo tempo graduata;

VISTO il d. lgs. n. 267/2000 e s.m.i ed in particolare l’art. 107 rubricato *“Funzioni e responsabilità della dirigenza”*;

VISTI:

- o lo Statuto dell’Unione;
- o il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
- o il regolamento comunale delle posizioni di elevata qualificazione;

DECRETA

1. di procedere alla nomina dei Responsabili dei Servizi, con attribuzione dei relativi incarichi di E.Q., per l’anno 2026, come riportato nel prospetto allegato al presente decreto a formarne parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto che ai Responsabili dei servizi sopraindicati sono attribuiti i compiti e le responsabilità meglio descritti nell’art. 107 del d. lgs. n. 267/2000, nel regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi e nei C.C.N.L. di comparto vigenti, ai quali, per quanto qui non specificato, si rinvia;

3. di confermare, in questa sede, gli importi delle retribuzioni di posizione come precedentemente stabiliti e qui di seguito riportati:
 - o Roberto Giardini: € 4.000,00 lordi annui per tredici mensilità;
 - o Carlo Lavagnino: € 3.500,00 lordi annui per tredici mensilità;
 - o Federica Monti: € 5.000,00 lordi annui per tredici mensilità;
4. di dare atto che la retribuzione di risultato sarà erogata a seguito di valutazione positiva da parte del Nucleo di Valutazione in relazione agli obiettivi assegnati per l'anno 2026;
5. le risorse necessarie per la corresponsione delle indennità di posizione e di risultato sono previste negli stanziamenti dei relativi capitoli di spesa del bilancio di previsione finanziario 2026-2028, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dall'art. 23 del d. lgs. n. 75/2017, come da attestazione del Responsabile del Servizio Finanziario;
6. di comunicare il presente decreto agli interessati, al Segretario ed al Nucleo di Valutazione;
7. di dare atto che il presente provvedimento sarà efficace sino all'emanazione di un contrarius actus motivato del sottoscritto Presidente;
8. di disporre, nel rispetto di quanto stabilito dal d. lgs n. 196/2003 e dal Regolamento UE 679/2016, la pubblicazione del presente decreto all'Albo Pretorio on-line nonché nella sezione dedicata di amministrazione trasparente.

Il Presidente
Roberto Vallegra

SERVIZIO FINANZIARIO
VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa Federica MONTI

INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI – ANNO 2026

Dipendente/ Responsabile di servizio	Funzioni/Servizi di cui è responsabile
<p>Federica Monti Area Funzionari (ex cat. D) Per Accettazione Data _____ Firma _____</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Servizi in materia statistica; - Servizio Finanziario e Segreteria; - Pubblicazioni sul sito internet – Sezione Trasparenza – per le parti di competenza e aggiornamento complessivo dello stesso
<p>Carlo Felice Lavagnino Area Funzionari (ex cat. D) Per Accettazione Data _____ Firma _____</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente; - Attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi; - Organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale; - Pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale; - Pubblicazioni sul sito internet – Sezione Trasparenza – per le parti di competenza
<p>Roberto Giardini Area Funzionari (ex cat. D) Per Accettazione Data _____ Firma _____</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici; - Tutela e promozione della montagna ai sensi dell'art. 44, comma 2, della Costituzione e delle leggi in favore dei territori montani nonché tutte le altre funzioni delle forme associative montane indicate dall'art.13 della Legge Regione Piemonte 28/12/2012 n.11 e s.m.i.; - Organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi; - Polizia municipale e polizia amministrativa locale; - Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione; - Pubblicazioni sul sito internet – Sezione Trasparenza – per le parti di competenza

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N_____ del Registro Pubblicazioni

Il presente decreto è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal al , come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Ponzone, li _____

Il Segretario Comunale
F.to: